

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601, 711, 1171, 1198-A)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.208 (testo 4)/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI

Accantonato

All'emendamento 1.208 (testo 4), alla lettera d-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«A tal fine prevede come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli, ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; comprende fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevede, inoltre, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.208 (testo 4)/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI

Accantonato

*All'emendamento 1.208 (testo 4), dopo la lettera d-bis), aggiungere
la seguente:*

«d-ter) garantisce la libertà di concorrenza dei professionisti».

1.208 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso
alla stessa in particolare delle giovani generazioni».

Art. 2.

2.5 (testo 2)

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, Vittoria FRANCO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-quinquies. Dall'attuazione del comma *2-quater* devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.600 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Al comma 3, sostituire le parole: «esclusivamente coloro che» con le seguenti: «coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,» e prima delle parole: «L'avvocato può esercitare» inserire le seguenti: «Possono essere altresì iscritti:

a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche».

2.215 (testo 2)

D'ALIA, SERRA

Accantonato

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» inserire le seguenti: «nonché docenti universitari in materie giuridiche».

2.218 (testo 3)

GERMONTANI

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, l'assistenza dell'avvocato d'ufficio a favore della parte ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione.

3-ter. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 3-bis saranno stabilite con apposito decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio nazionale Forense.

3-quater. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense provvede all'adeguamento del relativo contributo annuo in attuazione della disciplina regolamentare prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, al fine di assicurare la salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario della relativa gestione assicurativa obbligatoria.

3-quinquies. Un quota pari ad almeno il 30 per cento relativa al montante dell'adeguamento contributivo annuo di cui al comma 3-quater andrà versata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in conto entrata al bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'adeguamento degli stanziamenti di spesa destinati alla copertura delle spese di giustizia di cui all'articolo 143 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115».

2.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.»

2.220

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Accantonato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense».

2.235

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

2.236

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

2.237

DELLA MONICA, GIARETTA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

2.245 (testo 5)/1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: «comunque».

2.245 (testo 5)/2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».

2.245 (testo 5)/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

Accantonato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», primo periodo, dopo le parole: «l'attività» inserire le seguenti: «libero-professionale».

2.245 (testo 5)/4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

Accantonato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», primo periodo, dopo le parole: «di consulenza» inserire la seguente: «legale».

2.245 (testo 5)/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.245 (testo 5)/6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.245 (testo 5)/7

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

Accantonato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», secondo periodo, sostituire le parole: «ad esclusivo vantaggio» con le seguenti: «nell'interesse».

2.245 (testo 5)/8

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

Accantonato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il terzo periodo con il seguente: «, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti.»

2.245 (testo 5)/9

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

Accantonato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», quarto periodo, sopprimere le parole: «, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale,».

2.245 (testo 5)/10

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

Accantonato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sopprimere l'ultimo periodo.

2.245 (testo 5)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipula-

zione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

2.238

ICHINO, DELLA MONICA, GIARETTA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI, PERDUCA

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad

oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.240

CENTARO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.241

GIARETTA, DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.242

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.243

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.444

D'ALIA, SERRA

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del

datare di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti».

2.246

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Accantonato

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

2.247

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

2.248

POLI BORTONE

Accantonato

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».

2.249

CARUSO

Accantonato

Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all'avvocato e, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all'avvocato stabilito. È tuttavia».

2.250

VICARI

Accantonato

Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.251

CARUSO

Accantonato

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell'impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».

2.252

PINZGER

Accantonato

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».

2.253

CARUSO

Accantonato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall'avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».

Art. 3.

3.600 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le norme deontologiche di cui al precedente comma sono emanate e osservate dall'avvocato compatibilmente con i principi comunitari e nazionali di tutela della libertà di concorrenza».

Art. 4.

4.600/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

Accantonato

All'emendamento 4.600, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale e che hanno natura di imprese commerciali sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

4.600

LA COMMISSIONE

Accantonato

Al comma 12, sopprimere le parole: «non hanno natura di imprese commerciali e».

Art. 8.

8.223 (testo 2)

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «presso il CNF» con le seguenti: «presso il Consiglio dell'Ordine avente sede nelle città capoluogo del distretto della Corte d'appello.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

8.230 (testo 3)/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

Accantonato

All'emendamento 8.230 (testo 3), al capoverso «5», secondo periodo, sostituire le parole: «Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità» con le seguenti: «Con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, sono stabilite le modalità e la durata».

Conseguentemente, al capoverso: «e conseguentemente,» sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «del Ministro della giustizia».

8.230 (testo 3)/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

Accantonato

All'emendamento 8.230 (testo 3), al capoverso «5», secondo periodo, sostituire le parole: «Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità» con le seguenti: «Con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti

il CNF e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, sono stabilite le modalità e la durata».

Conseguentemente, al capoverso: «e conseguentemente,» sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «del Ministro della giustizia».

8.230 (testo 3)/3

SERRA, D'ALIA

Accantonato

All'emendamento 8.230 (testo 3), al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità» con le seguenti: «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, previo parere del CNF e delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, sono stabilite le modalità».

8.230 (testo 3)/4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

Accantonato

All'emendamento 8.230 (testo 3), al capoverso «5», secondo periodo, dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «e la durata».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore».

8.230 (testo 3)/5

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

Accantonato

All'emendamento 8.230 (testo 3), al capoverso: «Conseguentemente» sostituire le parole: «dopo la parola "attribuito"» aggiungere le seguenti: «, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5», con le seguenti: «Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce altresì i casi in cui il titolo di specialista può essere revocato».

8.230 (testo 3)/6

GALLONE, ALLEGRI

Accantonato

All'emendamento 8.230 (testo 3), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. Il consiglio dell'ordine di appartenenza offrirà corsi gratuiti di formazione specialistica per favorire il reinserimento delle donne avvocato successivamente alla maternità o all'uscita dal mondo del lavoro per comprovati problemi di conciliazione vita/lavoro"».

8.230 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «attribuito» aggiungere le seguenti: «, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5», e conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» aggiungere le seguenti: «fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dello stesso».

8.234 (testo 2)

CARUSO

Accantonato

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, gli avvocati che all'entrata in vigore della stessa risultano iscritti all'albo da almeno venticinque anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di 2 discipline giuridiche da essi indicate e per le quali

attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza e sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3».

8.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Sopprimere il comma 10.

8.236

D'ALIA

Accantonato

Sopprimere il comma 10.

8.237

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno dieci» con le seguenti: «da almeno quindici».

8.238

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 3».

8.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

ORDINE DEL GIORNO

G8.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Accantonato

Il Senato,

premesso che:

la proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi di studio biennali offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; a tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità professionale di almeno quattro anni;

all'esito della frequenza, l'avvocato deve superare un esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF;

il disegno di legge prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF;

è previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo.

considerato che:

se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni, dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscere invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti.

impegna il Governo:

a provvedere a operare opportune modifiche alla normativa al fine di evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni, e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, pongano in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza;

a prevedere un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno di 10 anni.

EMENDAMENTI

Art. 10.

10.232

CARUSO

Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto agli ordini circondariali di organizzare, tenere o offrire percorsi formativi o attività di formazione di qualunque genere a titolo oneroso. Il detto divieto sussiste anche in caso di cooperazione o convenzione con altri soggetti. È fatto altresì divieto agli ordini circondariali di concedere il proprio patrocinio alle medesime attività quando le stesse sono svolte a fini di lucro o costituiscono attività commerciale.».

10.233

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF assicura le intese necessarie con le istituzioni interessate.».

10.234

SACCOMANNO

Accantonato

Al comma 4, dopo le parole: «anche in cooperazione o convenzione» inserire le seguenti: «le Facoltà di Giurisprudenza e».

10.235

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Al comma 4, dopo le parole: «o convenzione» inserire le seguenti: «con le Facoltà di Giurisprudenza e».

10.0.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie di accesso alla formazione e alla specializzazione)

1. Ciascun avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire di percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializzazioni di cui agli articoli 8 e 12. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense e i consigli degli ordini territoriali adottano tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare a tutti gli iscritti pari opportunità per l'accrescimento e la qualificazione delle competenze professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 13.

13.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Incarico professionale, contratto di prestazione d'opera, sostituzioni e collaborazioni*) – 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di una associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

3. Il contratto di prestazione d'opera professionale è stipulato nella piena libertà di forme e contenuto, purché sia rispettato il diritto del cliente a ricevere corretta ed adeguata informazione sull'oggetto della prestazione professionale e sui presumibili oneri e costi.

4. Nello svolgimento dell'incarico professionale l'avvocato può farsi sostituire, purché con delega scritta, da altro avvocato o praticante avvocato, rimanendo comunque personalmente ed illimitatamente responsabile nei confronti del cliente.

5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicando la al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto.

6. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

7. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.201

CARUSO

Accantonato

Al comma 2, sopprimere il primo e secondo periodo.

13.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, CACCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, con incarico anche verbale,».

13.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.» con le parole: «con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificata, per il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega medesima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo giudizio».

13.204 (testo 2)

VICARI

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

13.205

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

Accantonato

Sopprimere il comma 4.

13.206

D'ALIA, SERRA

Accantonato

Sopprimere il comma 4.

13.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della natura subordinata del rapporto, purchè in favore di avvocato, associazione o società di avvocati, anche multi disciplinare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore.

4-bis. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività

svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, all'art. 39, comma 10, sostituire le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso,» con le parole: «, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi,».

13.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.210

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicandola al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto».

13.211

D'ALIA, SERRA

Accantonato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico

previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.».

13.212

LA COMMISSIONE

Accantonato

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni».

Art. 15.

15.205

LEGNINI

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni»

Art. 16.

16.230

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: «appartenente all'Unione europea», aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 1-bis per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'Università italiana, una volta superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del 16 febbraio, previa documentazione al Consiglio dell'Ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale;».

16.206 (testo 2)

D'ALIA, SERRA

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f. Non avere riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, ed essere comunque di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.».

16.205 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f. non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto, ed essere comunque di condotta irreprendibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.».

16.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

16.207

GALPERTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dei professori di ruolo delle Università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica, nonchè dei magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e) ed f) e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione».

16.226

GALLONE

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati, senza limiti di età, purché siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1, lettere b), c), d), e), f) del presente articolo:

– coloro che, pur non avendo superato l'esame di abilitazione da meno di 5 anni, siano stati avvocati dello Stato;

– i professori ordinari o associati nelle università inquadrati in settori scientifico-disciplinari attinenti all'esercizio della professione, dopo almeno tre anni effettivi di insegnamento».

16.211

DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

16.212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

16.227

GALLONE

Accantonato

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. L'articolo 17 e l'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono abrogati.»

ORDINE DEL GIORNO

G16.1

GERMONTANI

Accantonato

Il Senato,

premesso che:

gli articoli 60 e seguenti del testo unico n. 3 del 1957 sugli impiegati civili dello Stato ha sancito in via generale l'incompatibilità del rapporto di pubblico impiego con l'esercizio di professioni, salvo alcune eccezioni;

con l'articolo 7 della legge n. 554 del 1988, fu introdotto con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, nel disciplinare tale rapporto l'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 117 del 1989 e fu disposto che "al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente";

il decreto legislativo n. 29 del 1993, ha disposto la cosiddetta privatizzazione dell'impiego pubblico in tutti i settori non espressamente eccettuati, prevedendo che le amministrazioni pubbliche si avvalevano di rapporti di lavoro a tempo parziale (articolo 36, comma 2), e, quanto alle incompatibilità, richiamando le regole preesistenti, tra cui quelle dettate, per il rapporto a tempo parziale, dal D.P.C.M. n. 117 del 1989 (articolo 58, comma 1);

l'articolo 1, comma 56, della legge n. 662 del 1996 stabilisce che "le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno";

inoltre, il comma 56-*bis* dello stesso art. 1, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito in legge n. 140 del 1997, ha disposto l'abrogazione delle "disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56" – tra cui quella dell'articolo 3, secondo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933 sull'ordinamento della professione forense aggiungendo che "ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale

non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche", e (con disposizione specificamente relativa alla professione di avvocato) che "gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione";

inoltre il comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 dispone che l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo parziale "nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente"; e il comma 58-*bis*, introdotto anch'esso dall'art. 6 del d.l. n. 79 del 1997, stabilisce che, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, "le amministrazioni provvedono (...) ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno";

in applicazione di tale previsione, sono stati emanati diversi decreti ministeriali, tra cui il d.m. Giustizia 6 luglio 1998, il quale all'articolo 2 introduce dettagliate regole di incompatibilità, in relazione alle diverse categorie di personale di quella amministrazione, concernenti l'ambito territoriale di esercizio delle attività, con speciale riguardo alla professione di avvocato;

la legge n. 339 del 2003 ha escluso la professione di avvocato dall'ambito di applicazione della predetta disciplina, ripristinando per essa e solo per essa il preesistente regime di generale ed assoluta incompatibilità con la titolarità di uffici pubblici sia pure ricoperti con rapporto a tempo parziale non superiore al 50 per cento del tempo pieno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di salvaguardare i diritti quesiti degli avvocati che siano stati iscritti negli albi ai sensi dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge n. 662 del 1996 e cioè di coloro che, già abilitati all'esercizio della professione forense e impiegati pubblici, trasformarono il loro rapporto di lavoro pubblico da *full time* ad una forma di *part-time* particolarmente ridotta (tra il 30 per cento e il 50 per cento) proprio per fare l'avvocato, in adesione alla "proposta" che loro veniva dallo Stato italiano, interessato a ridurre la spesa per stipendi e massimizzare le professionalità dei dipendenti pubblici ("proposta" espressa nei commi 56 e seguenti dell'art. 1 della l. 662/96, legge finanziaria per il 1997).

EMENDAMENTI

Art. 17.

17.250

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.251

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «pubblico».

17.212

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.213

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.214

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

17.215

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».

Art. 18.

18.203

CECCANTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione del Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa allorché il CNF valuti l'impegno connesso alle attività di cui al comma 1 come compatibile con l'esigenza del primario interesse di difesa e assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia, nonché con quella di insegnamento e ricerca, concretamente da svolgere».

18.200

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

1-ter. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

1-quater. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

1-quinqüies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

1-*sexies*. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, può entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati».

18.201

GERMONTANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*) Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati o sono rei scritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Ad essi non si applica l'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339.

1-*ter*) L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato».

18.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, comma 56, 56-*bis* e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione

all'albo degli avvocati o sono rei scritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Ad essi non si applica l'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339.

1-*ter*. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato».

Art. 19.

19.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, ovunque ricorra sostituire le parole: «l'avvocato» con le parole: «l'avvocato o il praticante abilitato».

19.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» sostituire le parole: «, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati» con le seguenti: «, l'avvocato eletto al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati».

19.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «ovvero Presidente di Commissioni parlamentari, permanenti o speciali, anche bicamerali».

19.203

MARITATI, DELLA MONICA, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «presidente di giunta regionale» inserire le seguenti: «assessore e consigliere regionale» e sostituire le parole: «presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti» con le parole: «presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con più di cinquecentomila abitanti e sindaco o assessore comunale di comune con più di trecentomila abitanti».

19.204

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «magistratura; l'avvocato eletto» inserire le seguenti: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità giudiziaria».

19.205

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «con più di 500.000 abitanti» con le seguenti: «con più di 250.000 abitanti» e, aggiungere, in fine, le parole: «i parlamentari, i consiglieri regionali e gli assessori regionali.».

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 6.

19.206

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione dall'esercizio della professione interviene anche per tutto il periodo in cui l'avvocato rivesta altri incarichi pubblici o politici, che richiedono un impegno assorbente o prevalente rispetto alla esigenza del primario interesse della difesa e dell'assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia».

19.207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sostituire le parole: «L'avvocato iscritto all'albo può» con le parole: «L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono».

19.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati» *con le parole:* «può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale».

19.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sostituire le parole: «Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2,» *con le parole:* «Della sospensione e dei suoi motivi».

19.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 in fine aggiungere le parole: «mediante l'apposito elenco previsto all'art. 14, comma 1, lettera e).

19.211

CHIURAZZI, DELLA MONICA, MARITATI, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di sospensione indicati al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.».

19.212

D'ALIA, SERRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.».

Art. 20.

20.200

DELLA MONICA, MARITATI, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

20.201

D'ALIA, SERRA

Sopprimere l'articolo.

20.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

20.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – (*Condizioni per la permanenza dell'iscrizione*). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero

a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;

c) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alle norme di cui al comma 1 del presente articolo.».

20.900/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, LATORRE, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamento 20.900, sopprimere le parole: «e prevalente» e, ovunque ricorrano, le parole: «e prevalenza».

20.900/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, PERDUCA, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamento 20.900, sopprimere le parole: «e sostituire le parole: "può comportare" con la parola: "comporta"».

20.900/3

SERRA, D'ALIA

All'emendamento 20.900, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre che nei primi di esercizio professionale,».

20.900

LA COMMISSIONE

Ai commi 1 e 5 sostituire le parole: «effettivo e continuativo» con le seguenti: «effettivo, continuativo, abituale e prevalente».

Al comma 4 sostituire le parole: «continuità ed effettività» con le seguenti: «effettività, continuatività, abitudine e prevalenza» e sostituire le parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

Al comma 6, sostituire le parole: «effettività e continuità» con le seguenti: «effettività, continuatività, abitualità e prevalenza».

20.205/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamento 20,205, al capoverso: «Conseguentemente», sostituire le parole: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite» con le seguenti: «adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL».

20.205/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamento 20.205, al capoverso: «Conseguentemente», sostituire le parole: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite» con le seguenti: «adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sentiti il CNF e le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

20.205

LA COMMISSIONE

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «per regolamento».

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: «e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF» con le seguenti: «della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

20.204

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale» con le seguenti: «per regolamento anche in riferimento almeno ai primi 5 anni di esercizio professionale.».

20.206

D'ALIA, SETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF.» con le seguenti: «con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.».

20.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del CNF» con le seguenti: «sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL.».

20.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «su proposta del CNF» con le seguenti: «previo parere del CNF.».

20.210

LA COMMISSIONE

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni due anni» con le seguenti: «con regolarità ogni tre anni.».

20.211

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età; deve inoltre prevedere l'esonero per i casi di gravissimo impedimento e per le donne, che esercitano la professione di avvocato, per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi, nonché per situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità, ovvero a particolari contesti territoriali, economico e sociali, di svolgimento della professione».

20.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successiva alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne dal concepimento al parto».

20.212

D'ALIA, SERRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono avere ad oggetto i periodi di attività professionale antecedenti l'entrata in vigore della presente legge».

20.213

D'ALIA, SERRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono essere eseguite prima di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge».

20.214

MUGNAI

Al comma 4 sostituire le parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

20.215

D'ALIA, SERRA

Al comma 4 sostituire le parole da: «che dovrà essere invitato» fino alla fine del comma con le seguenti: «che dovrà essere chiamato in audizione entro dieci giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

20.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo» con le seguenti: «e, laddove si renda necessario o sia espressamente richiesto dall'interessato, anche l'audizione del medesimo».

20.217

D'ALIA, SERRA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvocato cancellato dall'albo per i motivi di cui al presente articolo ha in ogni caso diritto ad una successiva reinscrizione all'albo degli avvocati».

20.218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente: «In ogni caso la prova dell'effettività e della continuità non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione».

20.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «La prova dell’effettività e della continuità non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 19» con le seguenti: «In ogni caso la prova dell’effettività e della continuità non è richiesta per gli avvocati sospesi dall’esercizio della professione».

20.220

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «, e per gli avvocati» fino alla fine del comma.

20.221/1

DELLA MONICA, D’AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All’emendamento 20.221, sostituire le parole: «, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente.» con le seguenti: «nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico ritenuto equivalente e specificamente indicato con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF e le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

20.221/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All’emendamento 20.221, sopprimere le parole: «o di rilievo sociale».

20.221/3

GALLONE, ALLEGRI

All'emendamento 20.221, dopo l'ultimo capoverso, aggiungere il seguente:

«Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La prova dell'effettività e della continuità non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi 3 anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi tre anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che comprovino di doversi occupare di compiti di cura nei confronti della parte debole della famiglia considerando tale di coloro che siano conviventi e degli ascendenti;

c) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in modo tale da non rientrare nei limiti di reddito"».

20.221

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le parole: «consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia, membro di giunta provinciale, sindaco di comune con più di diecimila abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o per gli avvocati che ricoprono un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» *con le seguenti:* «di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di trentamila abitanti, di membro di giunta comunale di un comune con più di cinquantamila abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente».

20.222

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 6, dopo le parole: «presidente di provincia» *inserire le seguenti:* «con un numero di abitanti inferiore ad un milione».

20.223

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 6, sostituire le parole: «sindaco di comune con più di 10.000 abitanti» con le seguenti: «sindaco di comune con popolazione compresa tra i 10.000 e i 500.000 abitanti».

20.224

CARUSO

Al comma 6, sostituire le parole: «o per gli avvocati che ricoprono un incarico politico» con le seguenti: «nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale».

20.225

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» con le seguenti: «un incarico politico ritenuto equivalente e specificamente indicato nel regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

20.226

D'ALIA, SERRA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La prova dell'effettività e della continuità non è altresì richiesta per chi svolge la professione di avvocato esclusivamente o in gran parte "pro bono"».

20.227 (testo 2)

D'ALIA, SERRA, MARITATI, DELLA MONICA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli avvocati che siano parlamentari, nazionali o europei, consiglieri regionali, assessori regionali, presidenti di provincia, assessori provinciali, sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, assessori comunali con più di 30.000 abitanti hanno diritto alla sospensione dall'esercizio pro-

fessionale per tutto il periodo del mandato versando i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa.».

Art. 21.

21.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. – Ogni avvocato può patrocinare davanti a tutte le giurisdizioni, comprese quelle superiori».

21.201

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «almeno cinque anni» con le seguenti: «almeno quattro anni».

21.202

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo» con le seguenti: «che si svolge nelle sedi di Corte d'Appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF».

21.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'iscrizione può essere altresì richiesta da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di cinque, anni frequenti la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del

sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

2-bis. Il Ministro della giustizia stabilisce con regolamento, che garantisce l'indipendenza e l'autonomia tra l'attività di formazione e di valutazione:

1) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività della scuola in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della scelta individuale;

2) la composizione degli organi direttivi e scientifici;

3) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza da parte degli avvocati;

4) la verifica finale di idoneità da parte di una commissione d'esame composta da avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.».

21.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «lodevolmente e proficuamente».

21.205/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamento 21.205, sostituire le parole: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.» con le seguenti: «del Ministro della giustizia, da adottare con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale».

21.205/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamento 21.205, sostituire le parole: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.» con le seguenti: «del Ministro della giustizia, con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense»

21.205

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

21.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato».

21.207

VICARI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge maturano i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa».

21.208

CARUSO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la detta iscrizione secondo la previgente normativa coloro che abbiano maturato a tale data i necessari requisiti.».

21.209

LATRONICO

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge»
inserire le seguenti: «e del regolamento del CNF di cui al comma 2».*

Art. 22.

22.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta».

22.201 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «è garantita l'autonomia» inserire le seguenti: «anche dell'organizzazione dei relativi tempi».

22.700 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché un trattamento economico» fino alla fine del periodo.

22.202

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché un trattamento economico» fino alla fine del comma.

22.203

PONTONE, ALLEGRI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «da determinare», inserire le seguenti: «con le associazioni rappresentative degli avvocati».

22.204

PONTONE, ALLEGRI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «contrattazione separata», inserire le seguenti: «della dirigenza».

22.205

PONTONE, ALLEGRI

Al comma 2, dopo le parole: «professionista incaricato», inserire le seguenti. «con autonomia organizzativa».

22.206

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «la responsabilità dell'ufficio» fino alla fine del comma.

22.0.200

POSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di cui all'art. 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di

un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine».

22.0.201

BORNACIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di cui all'art. 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine».

Art. 23.

23.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1, costituiscono l'Ordine forense.».

23.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) costituiscono l'Ordine forense.».

23.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il CNF e gli ordini circondariali sono associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti».

23.203

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

23.204

LA COMMISSIONE

Al comma 3 sostituire le parole: «. Essi hanno prevalente» con le seguenti: «, nonché con».

23.700

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo le parole: «autonomia patrimoniale e finanziaria», inserire le seguenti: «, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti,».

Sopprimere il comma 4.

23.205

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 4.

23.206

CARUSO

Al comma 4, sostituire le parole: «emanato dal CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

23.207

LA COMMISSIONE

Alla rubrica del Capo I, del titolo III, sopprimere le parole: «e gli ordini territoriali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere le seguenti parole: «Capo I-bis. Ordini circondariali».

Art. 24.

24.200/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, MARITATI, NEROZZI

All'emendamento 24.200, sopprimere le parole: «in via esclusiva».

24.200

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «L'ordine territoriale ha» con le seguenti: «L'ordine circondariale ha in via esclusiva».

24.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sopprimere il comma 2.

24.202 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della Suprema Corte di Cassazione».

24.203/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, NEROZZI

All'emendamento 24.203, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite» con le seguenti: «con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

24.203/2

GALLONE, ALLEGRI

All'emendamento 24.203, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati, eletto con le modalità stabilite con Regolamento del CPO approvato dal Consiglio dell'Ordine di Appartenenza"».

24.203

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «dal regolamento approvato dal CNF» con le seguenti: «secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

24.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.».

Art. 25.

25.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sopprimere il comma 3.

25.201

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire la parola: «forensi» con la seguente: «circondariali».

Art. 26.

26.200

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «ed agli elenchi speciali» inserire le seguenti: «e dagli iscritti al registro dei praticanti avvocati.».

26.201/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, NEROZZI

All'emendamento 26.201, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.» con le seguenti: «con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

26.201

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

26.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1» con le seguenti: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

Art. 27.

27.200

D'ALIA, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto, nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) da sei membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da otto membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da dieci membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da dodici membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da diciassette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventitre membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da ventisette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.».

27.201/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, NEROZZI

All'emendamento 27.201, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite» con le seguenti: «con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni

maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

27.201/2

GALLONE, ALLEGRI

All'emendamento 27.201, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ispirato al principio della "doppia preferenza di genere" per attuare il principio della pari rappresentatività».

27.201

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF» con le seguenti: «secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite».

27.202

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal regolamento emanato dal CNF» con le seguenti: «dal regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF».

27.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

27.204

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «avvocati stabiliti» inserire le seguenti: «e nel registro dei praticanti avvocati.».

27.205

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 4, sopprimere parole: «nei cinque anni precedenti».

27.206

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 5, terzo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.207

D'ALIA, SERRA

Al comma 7 sostituire la parola: «quadriennio» con la parola: «triennio» e la parola: «quarto» con la parola: «terzo».

27.208

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 7, sostituire la parola: «quadriennio» con la seguente: «triennio».

27.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7 dopo le parole: «quarto anno» aggiungere le seguenti: «e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte».

27.210

BORNACIN

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun consigliere potrà essere eletto per due mandati consecutivi».

27.211

VICARI

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

27.212

CARUSO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «circondario» con la seguente: «distretto».

27.213

BORNACIN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il consigliere dell'Ordine che intende candidarsi alle elezioni di delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Forense deve dimettersi dalla carica ricoperta almeno trenta giorni prima della indizione delle relative elezioni».

Art. 28.

28.200

ICHINO, CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) attiva un servizio gratuito di consulenza e informazione gratuita per i clienti di avvocati iscritti allo stesso ordine territoriale, che offra loro una possibilità di controllo circa la qualità e correttezza dell'operato dei rispettivi avvocati e la congruità del compenso richiesto rispetto alla prestazione professionale, garantendo il segreto in proposito al fruitore del servizio.».

28.201

CARUSO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;».

28.202

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «le scuole» con la seguente: «scuole».

28.203

DELLA MONICA, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) adotta, di iniziativa o di intesa con il CNF e altre enti o istituzioni, iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma

in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; provvedendo, tra l'altro, ad agevolare la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; e, infine, prevedendo, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni».

28.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

28.205

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF» con le seguenti: «in conformità al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

28.206

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera r), sostituire la parola: «favorisce» con la seguente: «garantisce».

28.207

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

28.700 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «redatti secondo regole», fino alla fine del comma.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio».

28.208

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato, ai sensi dell'articolo 1, dal CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

28.0.200 (testo 2)/1

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, PERDUCA, NEROZZI

All'emendamento 28.0.200 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «può istituire» con la seguente: «istituisce».

28.0.200 (testo 2)/2

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, PERDUCA, NEROZZI

All'emendamento 28.0.200 (testo 2), dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

4-ter. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo.».

28.0.200 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati può istituire lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori.».

Art. 29.

29.200

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA,
LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

29.201

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo la parola: «collegio» aggiungere le seguenti: «, che è presieduto dal più anziano per iscrizione,».

Art. 32.

32.200

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

32.201

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

32.202

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli Albi è inferiore a diecimila elegge un componente; non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso Ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo».

32.203

VICARI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente.».

32.204

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «tre componenti se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e quattro componenti se il numero degli iscritti è superiore.».

32.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «due componenti se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e tre componenti se il numero degli iscritti è superiore.».

32.206/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 32.206, al capoverso: «3», dopo le parole: «trecento iscritti» inserire le seguenti: «o frazione di trecento».

Conseguentemente,

a) dopo le parole «seicento iscritti» inserire le seguenti «o frazione di seicento»;

b) dopo le parole «mille iscritti» inserire le seguenti «o frazione di mille»;

c) dopo le parole «tremila iscritti» inserire le seguenti «o frazione di tremila».

32.206/2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 32.206, al capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

32.206

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila».

32.207

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a 200 iscritti; un voto per ogni successivi 300 iscritti o frazione di trecento da 200 iscritti fino a 800 iscritti; un voto per ogni successivi 600 iscritti o frazione di seicento da 800 iscritti fino a 2.000 iscritti; un voto per ogni successivi 1.000 iscritti o frazione di 1.000 da 2.000 iscritti fino a 10.000 iscritti; un voto per ogni successivi 3.000 iscritti o frazione di tremila al di sopra dei 10.000 iscritti.».

32.208

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

32.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

Art. 33.

33.200

CARUSO

Al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «ha» aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».

33.201

CARUSO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

33.202

LA COMMISSIONE

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per il funzionamento» con le seguenti: «per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali.».

33.203

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

33.204

DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) adotta, di iniziativa o di intesa con i consigli territoriali o alti enti o istituzioni, iniziative volte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani merite-

voli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo II; prevedendo altresì la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni».

33.205

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;».

33.206

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere lettera n).

33.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «e l'amministrazione delle giustizia».

33.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

33.209

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

33.700

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole: «per coprire le spese della sua gestione»
inserire le seguenti: «e al fine di garantire quanto meno il pareggio di bi-
lancio».*

Art. 34.

34.700

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».

Art. 35.

35.200

CARUSO

Al comma 1, sostituire la parola: «ricorsi» con la seguente: «reclamo».

35.201

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

35.202

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

35.203

LA COMMISSIONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.».

Art. 36.

36.200

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori» con le seguenti: «da almeno cinque anni».

Art. 37.

37.200

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «il momento di confluenza di tutte le componenti dall'avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia» con le seguenti: «la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative».

Art. 38.

38.200 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci.».

38.750 (già 38.700)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione», sopprimere le seguenti: «e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto».

Art. 39.

39.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39 – (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) – 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della Giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea.

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può compor-

tare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

- 1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;
- 2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
- 3) c), in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- 4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso adeguato convenzionalmente pattuito.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi il *dominus* deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto».

39.201

CARUSO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Possono essere iscritti nel registro dei praticanti avvocati i laureati in giurisprudenza che abbiano superato una prova di ingresso, da tenersi con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine del circondario avente sede nel capoluogo del distretto, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e sugli istituti giuridici fondamentali. La prova d'ingresso si svolge almeno due volte l'anno e non può essere ripetuta dal richiedente all'iscrizione nel registro per più di sei volte.

3-bis. La prova di ingresso informatica è disciplinata da regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per la somministrazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il Ministro della giustizia si attiene, nell'emanazione del regolamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti, previa classificazione degli stessi, in base a diversi livelli di difficoltà e tenuto conto che nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferenti sì ad almeno due terzi dei libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, al fine di assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione;

i) determinazione delle modalità di espletamento della prova informatica e della correzione della stessa, anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni, formate, per la durata massima di due anni, da avvocati, magistrati e docenti universitari;

l) individuazione della data di entrata in vigore delle disposizioni relative alle nuove modalità di accesso al tirocinio e introduzione della disciplina transitoria eventualmente necessaria, con previsione, ove ritenuto utile, di sessioni di prove a carattere sperimentale.

3-ter. La prova informatica di ingresso si intende superata se è ottenuto un punteggio pari al 60 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 1, sopprimere le parole: «di partecipare alla prova di preselezione informatica per»;

b) all'articolo 44, comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45»;

c) all'articolo 44, sopprimere il comma 2;

d) sopprimere l'articolo 45;

e) all'articolo 47, comma 1 sopprimere le parole «è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato. Essa»;

f) all'articolo 48, comma 1, sopprimere le parole «, dopo il superamento della prova di ingresso, secondo quanto previsto dall'articolo 39».

39.202

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.203

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.204

D'ALIA, SERRA

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 3,

39.205

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

39.902

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.207

SACCOMANNO

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

39.208

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.209

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:
«Sono ammessi a svolgere il tirocinio coloro che hanno conseguito una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento in Giurisprudenza con una votazione non inferiore a 105 su 110.».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.210

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d'ingresso entro quaranta giorni dalla domanda».

39.211

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d'ingresso entro trenta giorni dalla domanda».

39.212

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali delle facoltà di giurisprudenza.».

39.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali delle facoltà di giurisprudenza.».

39.214

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dal sostenere la prova di ingresso coloro che abbiano completato con successo la scuola forense o siano stati ammessi e stiano frequentando con profitto un dottorato di ricerca in una delle materie giuridiche di cui al seguente articolo 46, comma 1, lettera *b*) o coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale con una votazione non inferiore a 105/110.».

39.700/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, NEROZZI

All'emendamento 39.700, al capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «, nonché per l'espletamento della prova di ingresso».

39.700

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, nonché per l'espletamento della prova di ingresso devono essere a carico dei singoli consigli dell'ordine».

39.215

LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI

Sopprimere il comma 5.

39.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

39.217

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

39.218

D'ALIA, SERRA

Sopprimere il comma 5.

39.901/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, PERDUCA, LATORRE, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere la parola: «privato».

39.901/2

GALPERTI, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, PERDUCA, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

39.901/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, PERDUCA, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, dopo le parole: «impiego pubblico» inserire le seguenti: «solo nei casi in cui sia il divieto sia espressamente previsto dalle norme sull'impiego pubblico».

39.901/4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, terzo periodo, sopprimere la parola: «privato».

39.901

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le ecce-

zioni previste per l'avvocato dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento».

39.219

GALPERTI, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI

Al comma 5, sopprimere le parole: «con qualunque rapporto di impiego pubblico».

39.220

VICARI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «pubblico».

39.221

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 5, dopo le parole: «impiego pubblico» inserire le seguenti: «solo nei casi in cui sia il divieto sia espressamente previsto dalle norme sull'impiego pubblico».

Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere la parola: «qualunque».

39.222

LEGNINI

Al comma 5, dopo le parole: «rapporto di impiego pubblico» inserire le seguenti: «a tempo pieno».

39.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa» con le seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

39.224

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa» con le seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

39.225

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante avvocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

39.226

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 5 secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante avvocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

39.227

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 6, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno», e sostituire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale».

39.228

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno».

39.229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 secondo periodo sostituire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale».

39.230

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;».

39.231

D'ALIA, SERRA

Al comma 7, lettera a) sopprimere le parole: «con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;».

39.232

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.233

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.234

CARUSO

Al comma 7, sostituire la lettera b), con le seguenti: «b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico. b-bis) per non più di dodici mesi presso un avvocato stabilito o presso un ufficio giudiziario.».

39.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, per non più di dodici mesi;».

39.236

D'ALIA, SERRA

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «per non più di dodici mesi;».

39.239

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'attività di tirocinio presso gli uffici giudiziari è disciplinata ai sensi dell'articolo 42;».

39.237

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più di sei mesi,».

39.238

D'ALIA, SERRA

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più di sei mesi,».

39.240

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa».

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente».

39.241

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.».

39.242

CARUSO

Al comma 8, sopprimere le parole: «e dignitoso».

39.243

D'ALIA, SERRA

Al comma 8, sostituire la parola: «Pertanto» con le seguenti: «Di norma,».

39.244

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.245

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio».

39.246

D'ALIA, SERRA

Al comma 9, dopo le parole: «non determina» aggiungere le seguenti: «di norma».

39.1000/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio» con le seguenti: «per lo svolgimento del tirocinio».

39.1000/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: «Decorso il primo anno».

39.1000/3

SERRA, D'ALIA

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Decorso il primo anno, ».

39.1000/4

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfettario» con le seguenti: «un compenso che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente».

39.1000/5

LEGNINI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfettario» con le seguenti: «un compenso adeguato commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari».

39.1000/6

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfettario» con la seguente: «un compenso».

39.1000/7

VIESPOLI

All'emendamento 39.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) *al terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfettario» con le seguenti: «un congruo rimborso, anche forfettario»;*

2) *al terzo periodo, sostituire le parole: «e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio» con le seguenti: «Il compenso riconosciuto al praticante avvocato deve risultare sempre adeguato alla quantità e qualità dell'attività svolta da quest'ultimo, anche al netto degli eventuali costi di utilizzo dei servizi e delle strutture dello Studio».*

39.1000/8

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sopprimere la parola: «forfettario».

39.1000/9

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: «forfettario» con la seguente: «adeguato».

39.1000/10

SERRA, D'ALIA

All'emendamento 39.1000, al capoverso terzo periodo, dopo la parola: «forfettario» aggiungere le seguenti: «ma comunque per un importo

non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza,».

39.1000/11

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, dopo la parola: «apporto» inserire la seguente: «professionale».

39.1000/12

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, dopo la parola: «prestazioni» inserire le seguenti: «ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito».

39.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tirocinio professionale non determina alcun rapporto di lavoro subordinato. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio».

39.900/1 (testo corretto)

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 39.900, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Spostare l'ultimo periodo del comma 9 ivi richiamato quale comma 9-bis.

b) Sostituire le parole da: "adeguate" fino a: "dello studio" con le seguenti: "rimborso anche forfaitario, sugli oneri propri dell'attività svolta, tenuto conto dell'effettivo apporto dato all'esecuzione delle prestazioni dello studio e dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio medesimo"».

39.900/2 (testo corretto)

VIESPOLI

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «e tenuto altresì» fino a: «dello studio» con il seguente periodo: «Il compenso riconosciuto al praticante avvocato deve risultare sempre adeguato alla quantità e qualità dell'attività svolta da quest'ultimo, anche al netto degli eventuali costi di utilizzo dei servizi e delle strutture dello Studio».

39.900/3

SERRA, D'ALIA

All'emendamento 39.900, sopprimere le seguenti parole: «Decorso il primo anno».

39.900/4

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «l'avvocato» fino a: «dello studio con le seguenti: "in ogni caso, al praticante avvocato è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito"».

39.900/5

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.900, dopo le parole: «al praticante avvocato» inserire le seguenti: «, oltre al rimborso spese,».

39.900/6

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.900, sopprimere le parole: «, anche forfetario,».

39.900/7

SERRA, D'ALIA

All'emendamento 39.900, dopo la parola: «forfetario» aggiungere le seguenti: «ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza,».

39.900/8

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.900, dopo le parole: «all'effettivo apporto» inserire la seguente: «professionale».

39.900/9

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.900, dopo le parole: «delle prestazioni» inserire le seguenti: «ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito».

39.900/10

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti: «Conseguentemente, al comma 10, sopprimere la parola "solo"».

39.900

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un adeguato compenso, anche forfettario, per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da. «solo in», a: «responsabilità dello stesso», con le seguenti: «sotto il controllo dell'avvocato presso il quale svolge la pratica,».

39.247

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.248

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.249

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente

pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.250

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.».

39.251

VICARI

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.252

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 9, «aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

39.253

SACCOMANNO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso al praticante è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

39.255

D'ALIA, SERRA

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'avvocato deve fornire al praticante un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto».

39.256

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio».

39.257

D'ALIA, SERRA

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia il praticante che svolga il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese. Questo potrà essere concordato anche in maniera forfettaria ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza».

39.258

LEGNINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, trascorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, l'avvocato è tenuto a corrispondere al praticante avvocato, oltre a rimborso delle spese, un compenso adeguato commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari qualora il praticante avvocato, oltre le attività di cui al comma 1, svolga le attività di cui al comma 10, nonché altre attività proprie dell'attività professionale forense».

39.254

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il più ampio accesso e il migliore esercizio del tirocinio professionale, i Consigli dell'ordine istituiscono borse di studio in misura proporzionale al numero dei praticanti iscritti al registro dei praticanti e, comunque, in misura non inferiore ad un ventesimo degli iscritti».

39.259

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «solo» e dopo le parole: «del pretore» inserire le seguenti: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi al praticante è dovuto un giusto compenso».

39.260

D'ALIA, SERRA

Al comma 10 sopprimere la parola: «solo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta».

39.261

D'ALIA, SERRA

Al comma 10, dopo le parole: «solo in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica» inserire le seguenti: «dietro compenso».

39.262

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 10, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

39.263

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale,».

Conseguentemente sopprimere le parole: «, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

39.264 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinato dal giudizio disciplinare».

Conseguentemente sopprimere le parole «, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

39.265

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne. Per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato"».

39.266

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di av-

vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.267

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.268

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo.».

39.269

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo.».

39.270

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.271

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.272

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.273

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilita-

zione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.274

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON. CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea;

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.».

39.275

D'ALIA, SERRA

Al comma 11, alinea, sostituire le parole: «Il CNF disciplina con regolamento» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:».

39.276

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla

salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del praticante avvocato».

39.277

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del praticante avvocato».

39.278

D'ALIA, SERRA

Al comma 11, sopprimere la lettera c).

39.279

D'ALIA, SERRA

Al comma 11, lettera c), premettere le seguenti parole: «in attuazione della normativa comunitaria,».

39.280

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le seguenti: «Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».

39.281

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le parole: «Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare

studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».

39.282

CARUSO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. A chi sia titolare di rapporto di impiego pubblico, ed abbia conseguito l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati di cui al comma 2, compete il diritto ad aspettativa non retribuita, con conservazione del posto di lavoro, sino alla conclusione delle operazioni relative all'esame di Stato che è per primo tenuto decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione. Decorso un anno dall'iscrizione, l'esercizio del diritto è subordinato alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento del tirocinio, che l'interessato deve fornire all'ente con cui ha in corso il rapporto di impiego mediante apposita certificazione rilasciata dall'ordine circondariale.».

39.283

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica».

39.284

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica.».

39.0.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Delega al Governo in materia di attività formative
complementari al tirocinio professionale forense)*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini specifiche attività formative per il tirocinio professionale forense, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare delle attività formative da parte delle Università, in base a specifici accordi con gli ordini forensi;

b) possibilità, per gli studenti universitari, di effettuare parte del tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo di laurea in giurisprudenza;

c) previsione di strumenti di formazione e di verifica che assicurino la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione forense;

d) previsione di esercitazioni su casi pratici per un numero di ore non inferiore a trenta».

Art. 40.

40.200

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

1-ter. Il praticante radiato non può essere iscritto nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».

Art. 41.

41.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41 – (*Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato*) – 1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a nove mesi, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.

2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, disciplina con regolamento:

1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato.».

41.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per un periodo non superiore a nove dei ventiquattro mesi previsti per la durata della pratica svolta presso uno studio professionale di cui al comma 6 dell'articolo 39, il tirocinio può consistere nella frequenza di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.».

41.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.».

41.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso

uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.».

41.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale.».

41.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.».

41.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatoria e».

41.206

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a ventiquattro mesi» con le seguenti: «non superiore a nove mesi in sostituzione per detto periodo della pratica svolta presso uno studio professionale».

41.3

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «ordini e associazioni forensi» inserire le seguenti: «dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

41.207

SACCOMANNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le scuole di specializzazione per le professioni legali restano regolate dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dal decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica 21 dicembre 1999, n. 532».

41.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di re-

gola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

c) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.».

41.209

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c):» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il CNF, adotta ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), il regolamento che disciplina».

41.210

SACCOMANNO

Al comma 2, dopo le parole: «Il CNF» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza,».

41.211

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «delle associazioni forensi giudicate idonee» inserire le seguenti: «o di altri soggetti pubblici e privati».

41.212

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da: «prevedendo un carico» sino alla fine della lettera.

41.213

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da: «nonché quelle per le verifiche» sino alla fine della lettera.

41.700

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I costi dei corsi di formazione di cui al presente articolo sono a carico dei singoli consigli dell'ordine».

Art. 42.

42.300/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 42.300, al capoverso «Art. 42», sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite» con le seguenti: «con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e acquisito il parere del CSM».

42.300/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 42.300, al capoverso «Art. 42», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e acquisito il parere del CSM».

42.300 (già 42.200 e 42.202)

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (*Frequenza di uffici giudiziari*) – 1. Lo svolgimento del praticantato presso un ufficio giudiziario è disciplinata da regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

42.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari» con le parole: «L'attività del praticante presso gli uffici

giudiziari nello svolgimento dell'attività ivi svolta ai fini della propria formazione».

42.203

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al precipuo scopo di favorire lo snellimento burocratico sotteso alla frequentazione del praticante degli uffici giudiziari, in tale regolamento dovrà essere recepita la funzione del praticante sia quale facente le veci di avvocato sia, se praticante abilitato al patrocinio, quale operatore in proprio e, a tal fine, dovrà essere munito di apposito tesserino rilasciato dal consiglio dell'ordine».

42.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Frequentazione degli uffici giudiziari)».

Art. 43.

43.200

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. – (*Certificato di compiuto tirocinio*). – 1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato di compiuto tirocinio che consente di partecipare all'esame di Stato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.».

43.201

MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia, per una sola volta, il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica nel medesimo distretto di Corte di appello».

43.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica» fino alla fine del comma.

43.203

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica» fino alla fine del comma.

43.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.».

43.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 46, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi contemporaneamente, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia fissa anche i criteri per determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati e le sedi dove questi saranno tenuti a sostenere le prove scritte ed orali. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre tentativi. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta

e sarà tenuta dalla medesima commissione che ha corretto le prove scritte.»;

b) all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

43.206

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 46, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi contemporaneamente, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia fissa anche i criteri per determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati e le sedi dove questi saranno tenuti a sostenere le prove scritte ed orali. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre tentativi. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e sarà tenuta dalla medesima commissione che ha corretto le prove scritte.»;

b) all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

43.207

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3 sostituire le parole: «in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio» con le seguenti: «dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto il tirocinio».

Art. 44.

44.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

44.205

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

44.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono» con le seguenti: «L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame»;

b) sopprimere l'articolo 45.

44.900

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «La prova di preselezione informatica e»; sostituire, inoltre la parola: «svolgono», con la seguente: «svolge».

44.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità» con le seguenti: «L'esame di Stato si svolge con periodicità».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 45;

b) all'articolo 47, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione esaminatrice per l'esame di Stato è unica».

44.203

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità» con le seguenti: «L'esame di Stato si svolge con periodicità».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 45;

b) all'articolo 47, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione esaminatrice per l'esame di Stato è unica».

44.204

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 45.

44.206

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «le prove» fino a: «si svolgono», con le seguenti: «L'esame di Stato si svolge».

44.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame».

44.208

D'ALIA, SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla preselezione informatica sono esonerati tutti coloro i quali abbiano conseguito un dottorato di ricerca in una delle materie giuridiche di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *b*) o che abbiano superato con successo la scuola forense o che abbiano conseguito il certificato di compiuta pratica in data anteriore all'entrata in vigore della presente normativa.».

Art. 45.

45.901

LA COMMISSIONE

Sopprimere l'articolo.

45.200

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

45.201

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, Ignazio MARINO, MORANDO,
PORETTI, TONINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

45.202

D'ALIA, SERRA

Sopprimere i commi 2 e 3.

Art. 46.

46.900/1

BONFRISCO

Ritirato

All'emendamento 46.900, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «La prova orale è pubblica e consiste nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto romano, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario. Nel corso della prova orale il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato»;

b) al comma 13 aggiungere i seguenti periodi: «Coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 244 ed hanno svolto la pratica forense ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, sono avvocato per diritto. L'avvocato per diritto è equiparato all'avvocato stabilito di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ha facoltà di iscriversi al relativo albo ed è abilitato ad esercitare la professione legale nei limiti di cui al citato decreto legislativo, utilizzando il titolo di «avvocato per diritto», sino alla decorrenza del periodo di tre anni previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Trova altresì applicazione l'articolo 15 del citato decreto legislativo. L'avvocato per diritto è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

46.900/2

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, PERDUCA, LATORRE, NEROZZI

All'emendamento 46.900, al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

46.900/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 46.900, al comma 6, dopo le parole: «sentito il CNF» inserire le seguenti: «, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,».

46.900/100

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 46.900, al comma 6, dopo le parole: «sentito il CNF» inserire le seguenti: «e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,».

46.900/4

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 46.900, al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le prove scritte si svolgono col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli giurisprudenziali».

46.900/5

VIESPOLI

All'emendamento 46.900, sopprimere il comma 13.

46.900

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 46. - (*Esame di Stato*). – 1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Il titolo di abilitazione alla professione di avvocato non attribuisce punteggio per i concorsi pubblici».

46.200

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in tre prove scritte, aventi ad oggetto: la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto civile; la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte».

46.201

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in due prove scritte, aventi ad oggetto la redazione di due atti, che postulino la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, l'uno in materia penale, l'altro in materia civile anche eventualmente connessa alla materia amministrativa».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire le parole: «prova scritta», ovunque ricorrano, con le seguenti: «prove scritte».

46.202

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione.».

c) al comma 7 sopprimere il secondo e il quarto periodo.

46.203

LEGNINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in una prova scritta avente ad oggetto la relazione di un atto postuli» con le seguenti: «in due prove scritte aventi ad oggetto la relazione di atti che postulino».

Conseguentemente,

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte», le parole: «della prova scritta» con le seguenti: «delle prove scritte» e le parole: «la prova» con le seguenti: «le prove»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata» con le seguenti: «Le materie oggetto delle prove scritte devono essere indicate»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «nella prova scritta» con le seguenti: «per ciascuna delle prove scritte».

46.204

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimenti giurisprudenziali».

46.205

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale» con le seguenti: «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato».

Conseguentemente, sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario» con le seguenti: «ordinamento giudiziario, ordinamento penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta precedente.».

46.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diritto processuale civile, diritto processuale penale» con le seguenti: «diritto processuale civile o penale a scelta del candidato».

Conseguentemente sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario» con le seguenti: «ordinamento giudiziario, ordinamento penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta precedente.».

46.207

MUGNAI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «diritto tributario» inserire le seguenti: «diritto ecclesiastico».

46.208

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e» con le seguenti: «diritto dell'ambiente e».

46.209

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco».

46.210

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

46.211

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere il comma 2.

46.212

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ciascuna prova».

46.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ogni prova».

46.214

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3 aggiungere in fine le parole: «per ogni prova.».

46.215

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi frazionate sul territorio in maniera uniforme, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre anni. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.».

Conseguentemente, all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

46.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi frazionate sul territorio in maniera uniforme, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre anni. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.».

Conseguentemente, all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

46.217

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

46.218

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti nelle prove scritte, con almeno la sufficienza in ciascuna delle due prove».

46.219

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».

Conseguentemente al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

46.220

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».

46.221

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

46.222

LUSI

Al comma 9 sostituire le parole: «ai sensi del comma 7» con le seguenti: «ai sensi del comma 8».

46.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

Art. 47.

47.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. – (*Commissione di esame*). – 1. La commissione di esame nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.

3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e principi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.

4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del

CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.

6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati».

47.201

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «La commissione di esame» fino ad: «Essa» con le seguenti: «La commissione di esame».

47.1000/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 47.1000, sopprimere la lettera b).

47.1000/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 47.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire le parole da: "cinque membri" fino alla fine del comma con le seguenti: "da sette membri effettivi e da setti membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche"».

47.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola «Essa» con le seguenti: «La Commissione»;*
 - b) sostituire le parole da «con qualifica» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in pensione».*
-

47.202

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «è unica sia per la prova di pre-selezione informatica che».

47.203

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «uno dei quali la presiede» e dopo le parole: «magistrato di corte d'appello» inserire le seguenti: «uno dei quali la presiede;».

47.204

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento della prova orale, la Commissione esaminatrice è integrata da un membro della Commissione del distretto della Corte d'appello che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, ha corretto gli elaborati scritti».

47.205

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 8.

47.206

LA COMMISSIONE

Al comma 8, sopprimere le parole: «, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori,».

Art. 48.

48.200

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 1 sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

48.201

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «dopo il superamento» fino alla fine del comma.

48.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «previo parere del CNF» con le seguenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

Art. 49.

49.200

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49. – (*Disciplina transitoria per l'esame*). - 1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto dall'articolo 46, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia di diritto penale, di diritto civile o amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 46».

49.201

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma la prova di pre-selezione informatica prevista dall'articolo 45,».

49.202

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 46, comma 4,».

49.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

49.204

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali» con le seguenti: «sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame».

49.205

MAZZATORTA, DIVINA

Sopprimere il comma 2.

49.206

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

49.207

VICARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, di cui ai commi 1 e 2, con riferimento alla redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice civile ed alla redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice penale, si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali.».

Art. 50.

50.200

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Organi del procedimento disciplinare*) 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dal Collegio Giudicante, che sono organi degli ordini circondariali del distretto.

2. Il Consiglio Istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale ed ha sede presso il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.

3. I Collegi Giudicanti hanno sede presso il consiglio dell'ordine circondariale competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1.

4. Il CNF disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante, altresì stabilendo in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario i criteri di ripartizione dei costi per il funzionamento degli stessi, che sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto.

5. Il Consiglio Istruttore di disciplina è eletto fra gli iscritti agli albi degli ordini circondariali di ciascun distretto, nel numero dispari di volta in volta determinato dal CNF con proprio regolamento in relazione al numero complessivo degli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri di cui all'articolo 20. Il Consiglio non può tuttavia avere un numero di componenti inferiore a sette, dei quali due hanno funzione di supplenti. L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella per il rinnovo dei Consigli degli ordini circondariali, secondo le modalità stabilite dal CNF con il regolamento previsto nel presente comma, che pure dispone, in relazione al numero dei componenti da eleggersi, la eventuale costituzione successiva di più sezioni, ciascuna della quale composta da non meno di tre membri e presieduta dal più anziano per iscrizione. La durata del mandato è quadriennale e ciascuno dei componenti non può essere rieletto più di una volta consecutivamente.

6. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

7. La funzione di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, oltre che di componente di Collegio giudicante. Al componente del Consiglio Istruttore di Disciplina si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

8. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla funzione non può candidarsi alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione, computato l'anno solare in corso al momento in cui la stessa ha luogo. Se è eletto, decade di diritto, e vi subentra il primo dei non eletti con deliberazione che il Consiglio assume nel corso della riunione di insediamento.

9. La riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina è convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio dell'Ordine circondariale che per ultimo dà notizia dell'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente.

10. Il Collegio Giudicante è costituito per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti. Lo compongono, quali membri effettivi, il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua incompatibilità o impossibilità a partecipare, due consiglieri del medesimo ordine competente e quattro consiglieri degli altri ordini del distretto. Sono membri supplenti un consigliere dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1 e un consigliere di uno degli altri ordini del distretto designato a seguito di intesa fra i relativi presidenti.

11. Il CNF con proprio regolamento stabilisce le modalità e indica i criteri per la costituzione dei Collegi, primo fra i quali quello del principio della predeterminazione e della rotazione.

12. Il Collegio non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento, sotto pena della nullità degli atti compiuti e delle decisioni prese.

13. Il Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o dal consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua incompatibilità o impossibilità a partecipare.

14. Per la validità della riunione del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

15. I componenti del Collegio Giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi previsti dal codice di procedura penale, in quanto applicabili, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che li riguardi e che sia da essi conosciuto, anche se la stessa non sia stata dichiarata.».

Conseguentemente, all'articolo 51, sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina, ed in ogni altro caso di incompatibilità in cui versi uno degli stessi, la competenza a provvedere è determinata a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

2-bis. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia un consigliere di un ordine circondariale, ed in ogni altro

caso di incompatibilità in cui versi uno degli stessi, non possono essere chiamati a comporre il Collegio Giudicante altri consiglieri dello stesso ordine. Il Collegio sarà conseguentemente costituito con la designazione di componenti in sostituzione, scelti fra i consiglieri dell'ordine del capoluogo del distretto, e il procedimento sarà tenuto presso lo stesso. Nell'ipotesi in cui quanto sopra riguardi un consigliere di tale ordine, la competenza è determinata a norma dell'articolo II del codice di procedura penale.».

50.201

D'ALIA, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Organi del procedimento disciplinare*). – 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante di disciplina, istituiti a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante di disciplina hanno competenza su tutti gli iscritti agli ordini circondariali del distretto.

3. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del Consiglio Nazionale Forense. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. Il Consiglio istruttore di disciplina viene convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali in ordine all'esito delle

elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Collegio giudicante di disciplina è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale forense. Il Collegio è integrato, per ogni singolo procedimento, da due consiglieri del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, indicati dal presidente del consiglio dell'ordine. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

8. Il Collegio giudicante di disciplina si riunisce nei termini fissati dal Consiglio Nazionale Forense nel provvedimento di nomina dei suoi membri. Nella prima riunione, i membri del Collegio giudicante di disciplina nominati dal Consiglio Nazionale Forense scelgono tra di essi il presidente.

9. La carica di componente del Consiglio giudicante di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine (salvo quanto previsto dal comma 7), di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio istruttore di disciplina. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

10. Ai componenti del Collegio giudicante si applicano, per quanto possibile, le cause di ricusazione ed astensione previste dal codice di procedura penale per il giudice.

11. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi.

12. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina.

14. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.».

50.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Consiglio di disciplina*). – 1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegi ale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte effettuate in adempimento di ogni compito loro affidato.

14. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente».

Conseguentemente,

a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: «Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante» con le seguenti: «Consiglio di disciplina»;

b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine competente» con le seguenti: «Consiglio di disciplina competente per il procedimento» e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione».

50.203

CARUSO

Sostituire il comma 7 con i seguente:

«7. Il collegio del Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale.».

50.204

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Collegio giudicante, per i cui membri sussiste incompatibilità rispetto alle cariche di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine e consigliere istruttore di disciplina, è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti; dei sette membri effettivi, tre sono designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro sono indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente» con le seguenti: «componente più anziano».

50.205 (id. a 50.206)

LA COMMISSIONE

Al comma 11 sostituire le parole: «previsti dal codice di procedura penale» con le seguenti: «previsti dal codice di procedura civile».

50.207

D'ALIA, SERRA

Al comma 13 sostituire la parola: «costi» con la seguente: «rimborsi».

50.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 14, sostituire le parole: «Il CNF» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,».

51.200 (testo 2)/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 51.200 (testo 2), al capoverso «2», dopo le parole: «dei componenti» aggiungere le seguenti: «del Consiglio dell'ordine,».

51.200 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudicante di disciplina, nonché in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.».

Art. 52.

52.200

CARUSO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

52.201

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «di scarsa rilevanza» con le seguenti parole: «giudicato dal consiglio istruttore di scarsa rilevanza. Si applica l'articolo 53, comma 3».

Art. 53.

53.200

CARUSO

Al comma 4, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre» e, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o essere superiore, nel complesso, a dieci anni».

Art. 54.

54.200

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54. (*Istruttoria disciplinare*). 1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, assegna eventualmente il procedimento per l'istruttoria ad una sezione del Consiglio di cui non facciano parte componenti appartenenti allo stesso ordine dell'interessato, e designa il consigliere istruttore.

2. Il Consigliere istruttore designato è responsabile della fase istruttoria del procedimento. Il Consigliere istruttore immediatamente informa, per iscritto a mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento e prima di ogni altro adempimento, l'avvio della stessa, fornendo all'interessato ogni elemento utile ed invitando lo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente Consigliere istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. La sezione del Consiglio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. La sospensione feriale dei termini decorre dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, il Consigliere istruttore riferisce alla al Consiglio o alla sezione, che propone al Collegio Giudicante competente motivata richiesta di archiviazione ovvero chiede, in caso contrario, apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, il Consiglio o la sezione formulano la proposta del capo di incolpazione. Il Consiglio o la sezione depositano il fascicolo comprensivo di tutti gli atti e documenti presso la segreteria del Collegio Giudicante, che ne dà avviso all'interessato.

4. Il provvedimento di archivi azione è comunicato all'iscritto, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.».

54.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «collegio di appartenenza» con le seguenti: «Sezione del Collegio giudicante che delibera sulle richieste di archivi azione o di apertura del procedimento» e sostituire le parole: «Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore,» con le seguenti: «La sezione del Collegio giudicante di cui al precedente periodo delibera».

Art. 55.

55.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Se è disposta l'apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio istruttore ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed al Presidente del consiglio dell'ordine competente.».

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «consiglio dell'ordine costituito in»;

b) all'articolo 57, comma 3, sopprimere le parole: «consiglio dell'ordine presso il quale opera»;

c) all'articolo 58, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine in sede» con la seguente: «Collegio».

55.201

D'ALIA, SERRA

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

55.202

LA COMMISSIONE

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che decorre dal deposito della motivazione».

55.203 (id. a 55.204)

LA COMMISSIONE

Al comma 14 sostituire le parole: «le norme del codice di procedura penale» con le seguenti: «le norme del codice di procedura civile».

Art. 56.

56.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

56.201

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

56.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile anche il provvedimento integrale».

Art. 58.

58.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Durante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione».

Art. 60.

60.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 60.

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 53, comma 2, non può essere accolta la richiesta di cancellazione dell'avvocato o del praticante avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare nè essere accolta la richiesta del suo trasferimento».

60.201

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'avvocato o dal praticante» con le seguenti: «dell'avvocato o del praticante avvocato».

60.202

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «il procedimento stesso» con le seguenti: «tale procedimento».

Art. 61.

61.200

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal consiglio dell'ordine competente» con le seguenti: «dal Collegio giudicante di disciplina, su proposta del presidente del consiglio dell'ordine competente, ovvero del Consiglio istruttore di disciplina ovvero del pubblico ministero».

Art. 62.

62.200

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

Art. 63.

63.200

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

Art. 64.

64.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

64.201

CARUSO

Al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del CNF e degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine sopra previsto di ventiquattro mesi o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui sopra, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:».

64.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il CNF» con le seguenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggior-

mente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL,».

64.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

64.700

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

64.0.200

MUGNAI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili)

1. Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni e/o regolamenti, adottati da ciascun ordine in materia elettorale, in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio. Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate».

Art. 65.

65.200

D'ALIA, SERRA

Sopprimere i commi 2 e 3.

65.201

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 4, sopprimere le parole: «in modo innovativo».

65.202

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 66.

66.0.200

D'ALIA, SERRA

Ritirato

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modiche alla legge 23 dicembre 1999 n. 488)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 dopo le parole: «sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti» sono inserite le seguenti: «e del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda i componenti eletti ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 marzo del 1958 n. 195».

66.0.700

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
